

# DUBBI SUL MANCATO VERSAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI DIPENDENTI DELL'EOC

*Su segnalazione di alcuni dipendenti dell'EOC, l'OCST ha inviato la seguente lettera alla Direzione generale dell'Ente.*

“Con riferimento al versamento degli assegni familiari ai collaboratori, abbiamo rilevato due aspetti critici, e più precisamente:

1. Al dipendente occupato a **tempo parziale**, l'assegno familiare (AF) continua a essere versato proporzionalmente al grado di occupazione e non completo in attesa dell'autorizzazione della Cassa cantonale per gli assegni familiari (CAF), diversamente da quanto previsto dalla modifica della Legge cantonale sugli assegni familiari entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Ai collaboratori beneficiari di un **assegno di formazione** l'assegno è stato sospeso lo scorso mese di giugno comunicando che lo stesso sarebbe stato ripristinato soltanto al momento in cui la CAF avrebbe rilasciato la relativa autorizzazione. Questo principio è stato adottato anche nei casi in cui il diritto concerne il proseguimento di studi già iniziati e quando il dipendente ha già prodotto alla CAF l'attestato di iscrizione alla scuola.

Considerata la finalità degli assegni familiari e sottolineando come il mancato versamento dell'assegno metta molte famiglie nella condizione di vedersi private di una parte del reddito disponibile e tendendo pure conto che l'Amministrazione cantonale non ha sospeso il versamento degli AF ai propri dipendenti, seguendo così l'invito del Consiglio di Stato in risposta a un atto parlamentare del deputato Gianni Guidicelli<sup>1</sup>, l'OCST chiede all'EOC di:

- riconoscere ai dipendenti interessati l'**assegno intero** e non più in modo proporzionale al grado di occupazione, richiamata la nuova disposizione della legge cantonale;
- come pure di continuare a versare l'**assegno di formazione** nei casi in cui è accertata la continuazione degli studi o della formazione professionale, così come indicato dal Consiglio di Stato nella citata presa di posizione.”

settembre 2009

---

<sup>1</sup> “I datori di lavoro hanno quindi sempre la possibilità di anticipare, **in particolare nelle situazioni consolidate**, gli assegni ai propri salariati”, cfr. risposta del Consiglio di Stato del 22 aprile 2009 all'interrogazione Guidicelli del 16 aprile u.s. no. 111/09.